



Circolare periodica fiscale

CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO 2024

Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. In particolare si approfondisce la comunicazione al GSE necessaria per la compensazione dei crediti d'imposta 4.0 e le novità introdotte in tema di modalità di compensazioni dei crediti.

Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di luglio 2024.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
COMUNICAZIONE AL GSE PER COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA 4.0	5
COMPENSAZIONI IN F24 CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE GENERALIZZATE.....	6
IL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI	7
RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	9
CREDITO D'IMPOSTA IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI.....	10
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2024.....	11

NOTIZIE IN SINTESI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- “Il tuo ISA 2024 CPB” è la denominazione del nuovo software, messo a punto dopo l’approvazione dei modelli dichiarativi e Isa, che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che intendono aderire al nuovo CPB potranno fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della proposta dichiarando i dati degli Isa e altri dati specifici utili a definire la proposta concordataria.

COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB

- Dalla lettura incrociata delle istruzioni di compilazione dei modelli Isa, delle specifiche tecniche relative all’invio telematico, oltre all’orientamento dei principali addetti ai lavori, emerge che il modello CPB (concordato preventivo biennale), necessario per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale, deve essere compilato nella dichiarazione dei redditi unicamente in caso di adesione al patto col Fisco.
- Stessa sorte anche per l’apposita sezione del quadro LM del modello Redditi 2024 riservata ai forfettari che decideranno di utilizzare il concordato preventivo biennale, da compilarsi solo in caso di accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate.

QUADRO W MODELLO 730/2024

- L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31.05.2024, n. 12/E, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione del nuovo quadro W del modello 730/2024, necessario per espletare gli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione di investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.
- Se sono dichiarati dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sul valore delle cripto attività), l’eventuale campo del credito d’imposta derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità e il Caf o professionista è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero.

ACCESSO PRESSO I LOCALI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, nella sentenza n. 1449/2024, ha stabilito che l’accesso presso i locali utilizzati promiscuamente per l’attività di impresa e/o lavoro autonomo e abitazione del contribuente è legittimo e consentito solo in presenza di autorizzazione della Procura della Repubblica. In questo caso, i locali utilizzati per scopi commerciali o professionali devono essere collegati internamente con l’abitazione privata del contribuente.

CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A USO FORESTERIA

- La Cassazione, con la sentenza 7.05.2024, n. 12395, ha affermato che “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione a uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, c. 6 D.Lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.
- Tuttavia, nonostante la normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi, contenuta nel D.Lgs. 23/2011, stabilisca che solo ai locatori è impedito, per poter usufruire del regime sostitutivo, di agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E/2011, ha avallato la tesi secondo la quale tale vincolo opera anche nei confronti dei conduttori. E questo, nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto.
- Per la piena operatività della nuova linea interpretativa si attende il recepimento esplicito di tale principio da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’adeguamento dei programmi di registrazione dei contratti di locazione che (ancora) non permettono l’esercizio dell’opzione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CERTIFICAZIONI UNICHE TARDIVE

- Nella circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti attinenti alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023. In particolare, l'Agenzia cambia radicalmente posizione sulla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per "sanare" la trasmissione oltre i termini delle Certificazioni Uniche (CU). L'Agenzia, infatti, evidenzia che, il legislatore ha ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio, ritenendo ammissibile ricorrere anche all'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare il tardivo invio dei modelli.
- La certificazione tardiva o corretta, non essendo intercettata dal sistema di precompilazione delle dichiarazioni, dovrà essere rilasciata al percipiente che potrà esibirla ai professionisti abilitati o ai Caf affinché sia considerata ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTO 2024

- Il comunicato MEF 10.06.2024 rende note le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate ex art. 66, c. 5, n. 1 del Tuir, che rimangono invariate rispetto al 2023.

RIADDEBITO DI QUOTA PARTE DELLA LOCAZIONE ADDEBITATO DAI FORFETARI NON FA REDDITO

- Il riaddebito di quota parte del canone di locazione dove si svolge l'attività non costituisce reddito per il lavoratore autonomo in regime forfetario e non deve essere conteggiata tra i compensi percepiti ai fini del monitoraggio della soglia prevista per la permanenza nel regime. Tale riaddebito, facendo riferimento a un contratto di locazione soggetto a Iva, deve essere però fatturato elettronicamente, con esclusione dell'Iva, per effetto delle disposizioni vigenti per i soggetti che adottano il regime forfetario.
- Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell'interpello n. 904-287/2024 della D.R.E. Lombardia.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL

- L'Inail ha messo a disposizione un servizio online che consente di simulare la regolarità contributiva nei confronti dello stesso istituto. La funzionalità è accessibile sul sito Internet dell'Inail solo da parte di imprese, altri soggetti assicuranti e intermediari delegati e risponde a quanto previsto dall'art. 8, c. 4 L. 160/2023.
- Con tale servizio, a fronte di un Durc in corso di validità, si può effettuare una simulazione a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento e, in risposta, si ottiene la situazione contributiva al 2° mese antecedente la scadenza. Se non c'è un Durc in corso di validità, la verifica è effettuata alla data della richiesta e la risposta si basa sulla situazione contributiva di 2 mesi prima.
- Qualora la simulazione dia come esito "da verificare" si può contattare la sede Inail competente per avere un riscontro sulle possibili irregolarità; pertanto, con questo servizio le aziende hanno la possibilità di gestire in anticipo possibili situazioni critiche prima della scadenza di un Durc.

PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

- La C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 19/2020, riguardante un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per omessa dichiarazione di dividendi, la cui prescrizione era stata rilevata contabilmente dalla società, pone il problema del corretto trattamento fiscale in capo alla società e della corretta allocazione nel patrimonio netto della prescrizione del debito da dividendi.
- Nella sentenza non è ritenuta applicabile la teoria dell'incasso giuridico, e viene evidenziato che la prescrizione non fa emergere alcuna sopravvenienza attiva e l'estinzione del debito va collocata tra le riserve di utili facenti parte del patrimonio netto. Conseguentemente, dovendo escludere l'iscrizione di un componente positivo di reddito, si ritiene che la contropartita possa essere rappresentata, alla luce della sentenza citata, da una riserva di utili.

FLAT TAX INCREMENTALE

- Con una Faq del 14.06.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti relativi alla disciplina della flat tax incrementale. Il tributo, in vigore per il solo periodo d'imposta 2023, potrà essere versato, senza alcuna maggiorazione, entro il 31.07.2024 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. Il saldo dovuto, inoltre, potrà essere rateizzato in base alla stessa disciplina prevista ai fini Irpef. Si applica, infine, il differimento del versamento entro il 30° giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40%), previsto dall'art. 17, c. 2 Dpr 435/2001.

BLOCCO RIMBORSI DA MOD. 730

- Con provvedimento n. 267777/2024 l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi precompilate per l'anno 2024: lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche o ancora la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità degli anni precedenti.
- Gli eventuali elementi di incoerenza faranno scattare i controlli preventivi sulla dichiarazione se il contribuente ha presentato la dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

ACCERTAMENTO AL PROFESSIONISTA PER PRESTAZIONI GRATUITE

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, con la sentenza n. 96/2024, ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento con cui l'Ufficio contesta al professionista la gratuità dei servizi resi e, senza addurre alcuna prova, presume in capo all'interessato un maggior reddito non dichiarato, basandosi solamente sul confronto tra le prestazioni professionali risultanti dalle banche dati consultabili dal Fisco rispetto a quelle fatturate e dichiarate. Infatti, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire, in maniera rigorosa, la prova dell'onerosità della prestazione resa dal professionista.

DOPPIO GIUDIZIO E NE BIS IN IDEM

- Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto il nuovo art. 9-bis nella L. 212/2000, che prevede che l'Amministrazione Finanziaria non potrà più emettere una pluralità di atti, tutti riferibili alla medesima fattispecie, se non nei limiti sanciti proprio dalla norma. È infatti prevista la possibilità di rinnovare la propria attività accertativa in determinati casi, come ad esempio l'accertamento parziale o all'ipotesi di autotutela sostitutiva.

COMUNICAZIONE AL GSE PER COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA 4.0

Dalle ore 10:00 del 18.05.2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale per la compensazione dei crediti d'imposta Transizione 4.0.

Attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, è possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione.

All'intero del portale è disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

MODALITÀ PER LA RICHIESTA

Dalle ore 10:00 del 18.05.2024, sul sito del GSE, è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale accedendo attraverso la registrazione all'Area Clienti, all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento.

Sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresenti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (<https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

- Il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori.
- Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript.

Dalla mezzanotte del 17.05.2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.

INVIO DELLA RICHIESTA

- La richiesta di compensazione deve essere inviata:
 - sia in via preventiva sia in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30.03.2024;
 - esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.01.2023 al 29.03.2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1.01.2024 al 29.03.2024.

COMPENSAZIONI IN F24 CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE GENERALIZZATE

Dal 1.07.2024 vi è l'obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell'Inps e dell'Inail. La disposizione è contenuta nell'art. 1, cc. 94-98 L. 30.12.2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024) ed è stata illustrata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 18.06.2024, n. 16/E.

Prima della variazione, l'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevedeva che la compensazione potesse avvenire:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (cosiddetti "modelli F24 a saldo zero");
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo.

Per effetto delle modifiche apportate, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l'utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1.07.2024, devono essere eseguiti "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate".

Vi è un'estensione, pertanto, dell'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione

dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a "saldo zero". In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione in commento, deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio "acconti Ires con saldi Ires a credito"), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo, in caso di delega F24 eseguita a decorrere dal 1.07.2024, con compensazione e saldo maggiore di zero, possono essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e non rileva:

- l'eventuale prenotazione effettuata entro il 30.06.2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l'eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore al 1.07.2024.

Rientra, inoltre, nell'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1.07.2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30.06.2024 (che quest'anno cade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo (secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. h) D.L. 13.05.2011, n. 70). Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'Inail. Con riguardo al loro utilizzo sono previste ulteriori condizioni le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell'Inps e dal Direttore generale dell'Inail.

II REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. A tali contratti è possibile applicare la cedolare secca. La L. 178/2020 ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. L'art. 1, c. 63 L. 213/2023 ha innalzato l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora pari al 26%, riconoscendo l'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare. Inoltre, ha delineato le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea.

REGISTRAZIONE
CONTRATTI
DI
LOCAZIONE

Definizione

- Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario:
 - di immobili a uso abitativo;



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

BREVE		<ul style="list-style-type: none"> - di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali; - stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (Airbnb, Booking, ecc.).
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	Natura imprenditoriale	<ul style="list-style-type: none"> • Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. • Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., condizione che preclude l'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.
REGIME FISCALE DEL REDDITO DA LOCAZIONE	Irpef	<p>I redditi da locazione breve sono, in via ordinaria, assoggettati a Irpef.</p> <p>L'individuazione dei modelli impositivi applicabili richiede un'analisi dell'attività concretamente svolta per l'inquadramento in una delle categorie reddituali di cui all'art. 6 Tuir.</p> <p>Se la locazione è effettuata senza la fornitura di servizi accessori, senza organizzazione e professionalità, i canoni di affitto costituiscono reddito da fabbricati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui siano forniti anche servizi accessori (somministrazione della prima colazione, alimenti, bevande, trasferimenti, visite guidate, mezzi di trasporto, ecc.), ovvero la locazione sia condotta con organizzazione e professionalità, si configura un'attività commerciale che, a seconda che sia o meno svolta in via abituale, qualifica i proventi in: <ul style="list-style-type: none"> - redditi diversi; <i>ovvero</i> - redditi d'impresa.
	Cedolare secca	<p>In alternativa all'Irpef ordinaria, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve è possibile optare per l'applicazione delle disposizioni relative alla cedolare secca.</p> <p>Le disposizioni sulla cedolare secca si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad</p>

oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito AdeR o Agente della riscossione), per facilitare gli adempimenti dei contribuenti, è impegnata in un percorso che prevede il potenziamento dei servizi e la semplificazione delle modalità di fruizione. Una delle prime linee di intervento è quella relativa al pagamento dei debiti: per consentire ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un'unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme da versare in più rate. I contribuenti possono chiedere di rateizzare le somme da versare in base all'ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni, in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

SOMME
RATEIZZABILI

Ambito
applicativo

- Somme iscritte a ruolo da:
 - amministrazioni statali, agenzie istituite dallo Stato, autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
 - altri enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo a AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

Nota
bene

Sul sito Internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire in proprio la rateizzazione dei loro crediti.

SOMME
ISCRITTE
A RUOLO

Nozione

- Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni) e non pagate, in tutto o in parte, sono iscritte a ruolo e trasmesse a AdeR per la riscossione.
- Il ruolo è un elenco predisposto dagli enti creditori e trasmesso a AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.
- Per "somme iscritte a ruolo" si intendono anche quelle affidate in riscossione a AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, degli enti locali e negli avvisi di addebito emessi dall'Inps.

SOMME
NON
RATEIZZABILI

Somme
affidate per
la riscossione
dagli Enti

- Se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:

creditori
ad Agenzia
delle
Entrate-
Riscossione

- opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16.07.2022. In tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita a una richiesta presentata fino al 15.07.2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, è versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
- Se riferite ai cosiddetti "debiti non dilazionabili", cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili. Esemplicando:
 - violazioni di specifiche norme doganali;
 - recupero degli aiuti di Stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
- Se affidate da quegli enti che hanno deciso di non delegare a AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti).
- Oggetto della c.d. "Rottamazione ter" o della misura agevolativa del "Saldo e stralcio", per le quali si è determinata l'inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall'anno 2020.

CREDITO D'IMPOSTA IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI

I soggetti che utilizzano imballaggi ecosostenibili possono accedere al credito di imposta del 36% nel limite di € 20.000, presentando una comunicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con specifico decreto sono state approvati criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale.

CREDITO
DI IMPOSTA PER
RIUSO
MATERIE
PLASTICHE
E SCARTI

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è concesso un contributo del 36% nel limite massimo di € 20.000, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e nei limiti delle risorse stanziare.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

SOGGETTI BENEFICIARI

- L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento:
 - a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il Registro delle Imprese;
 - b) svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
 - c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 - d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo le specifiche richieste nell'allegato 2 del D.M. 2.04.2024.
- Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) D. Lgs. 8.06.2001, n. 231, e quelle che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

SPESE AMMISSIBILI

- Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:
 - a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post consumo, degli imballaggi in plastica;
 - b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
 - i. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - ii. gli imballaggi in legno non impregnati;
 - c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
 - d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
 - e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
- Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Mercoledì 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2024.
Lunedì 15 luglio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, per le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
	Rapporto biennale situazione del personale	Trasmissione - Termine di invio del rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale (Comunicato Ministero Lavoro 10.04.2024).
Martedì 16 luglio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Redditi 2024 - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 1.07.2024 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
		Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2024.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Martedì 16 luglio (segue)	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

		<p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2024.</p> <p>Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2024.</p>
	Ragionieri commercialisti	
Sabato 20 luglio	Registratori telematici	Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Martedì 23 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Giovedì 25 luglio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Domenica 28 luglio	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 28.06.2024.
Lunedì 29 luglio	Iva	Modello Iva 2024 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
Martedì 30 luglio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Mercoledì 31 luglio	Imposte dirette Imposte dirette	<p>Mod. Redditi 2024 - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Le predette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024).</p> <p>La scadenza riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (esempio: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.).</p> <p>Mod. Redditi 2024 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Mod. Redditi 2024 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires per i quali non sono stati approvati gli ISA con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, con la maggiorazione.</p> <p>Irap 2024 - Termine di versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione⁽¹⁾.</p>

		<p>Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2023 e di 1° acconto 2024, con la maggiorazione⁽¹⁾.</p> <p>Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata, con la maggiorazione⁽¹⁾.</p> <p>Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione⁽¹⁾, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p>
<p>Mercoledì 31 luglio (segue)</p>	Cedolare secca	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione⁽¹⁾.</p>
	Isa	<p>Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione⁽¹⁾, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.</p>
	Immobili all'estero	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, con la maggiorazione⁽¹⁾ (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).</p>
	Attività finanziarie all'estero	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, con la maggiorazione⁽¹⁾ (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).</p>
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	<p>Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione⁽¹⁾.</p>
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	<p>Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione⁽¹⁾ (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).</p>
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	<p>Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione⁽¹⁾, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).</p>
	Adeguamento esistenze iniziali di magazzino	<p>Versamento - Termine di versamento delle imposte sostitutive dovute, con la maggiorazione⁽¹⁾.</p>
	Diritto annuale CCIAA	<p>Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%⁽¹⁾.</p>
		<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
	Iva	<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p> <p>Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>

	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps ⁽¹⁾ .
	Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi lvs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, con la maggiorazione ⁽¹⁾ .
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Agcm (Antitrust)	Contributo - Termine di versamento del contributo 2024 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.

Note	1. Per soggetti ISA, forfetari, ecc. non si applica la maggiorazione (D. Lgs. 13/2024).
	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].